



CONFINDUSTRIA

Audizione Parlamentare

Commissione Finanze

Camera dei Deputati

Proposta di Legge

“Disposizioni per la  
semplificazione fiscale, il  
sostegno delle attività  
economiche e delle famiglie e il  
contrasto all’evasione fiscale”  
(AC 1074)

25 ottobre 2018



CONFINDUSTRIA

Proposta di legge, recante  
"Disposizioni per la semplificazione  
fiscale, il sostegno delle attività  
economiche e delle famiglie e il  
contrasto all'evasione fiscale"  
AC 1074

A cura di:

**Carlo Bonomi**

*Presidente Gruppo Tecnico Fisco  
Confindustria*

Illustre Presidente, Onorevoli Deputati,

Vi ringrazio per aver invitato Confindustria a prendere parte a questa audizione.

Prima di inoltrarmi in considerazioni e proposte relative al provvedimento, intendo plaudire apertamente - a nome delle oltre 150.000 imprese che la nostra Confederazione rappresenta - alla volontà che gli Onorevoli firmatari manifestano con questa proposta di legge: quella di riallacciare le fila del discorso sul tema della semplificazione in materia fiscale.

La necessità di semplificare il nostro sistema fiscale ha cessato da tempo di essere un'opinione per divenire un fatto.

Ogni individuo di buon senso non esiterebbe a definire questa azione come "fondamentale" per il quotidiano svolgimento della vita economica delle imprese e, di riflesso, dell'intero Paese.

Quanto ho appena affermato può suonare familiare e scontato, poiché è stato ripetuto più e più volte.

Limitando i richiami alla storia recente, permettetemi di sottolineare che Confindustria ha ribadito tale concetto in queste aule nel 2014, nella cornice dei lavori che hanno portato prima alla definizione della legge delega "*per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*" e poi lungo tutto il percorso di attuazione della stessa, durato circa due anni. Siamo tornati a manifestare tale convincimento dinnanzi alla Commissione Parlamentare per la Semplificazione, costituita nella scorsa legislatura, nell'ambito di un'indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale tenutasi il 27 giugno 2017; e poi, nuovamente, commentando le flebili iniziative di semplificazione incidentalmente introdotte dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio dello scorso anno.

In tutte queste occasioni, abbiamo costantemente rappresentato la necessità e l'urgenza di ridurre il numero e la complessità degli adempimenti fiscali che oggi gravano le imprese, stigmatizzando iniziative in controtendenza rispetto a tale obiettivo e proponendo, con spirito costruttivo e di leale collaborazione, possibili ed efficaci contromisure.

Oggi possiamo dunque orgogliosamente rivendicare una certa coerenza, che in verità affonda le radici nel tempo, fino alle denunce fatte da Guido Carli a nome di

Confindustria contro i “*lacci e lacciuoli*” burocratici che frenavano - e tutt’oggi frenano - l’azione delle imprese.

“*I contribuenti pagano le imposte bestemmiando lo Stato*”, affermava Piero Gobetti all’inizio del secolo scorso, criticando l'approssimativo controllo parlamentare del tempo sull’entità e le modalità con cui veniva esercitato il potere impositivo. Quanta strada abbiamo davvero fatto da allora? L’affermazione di Gobetti suona purtroppo molto attuale.

Iniziative come quella di oggi fanno, però, intravedere una possibile inversione di rotta. Le leggi e la prassi amministrativa, infatti, sospinte dall’azione parlamentare, possono conseguire il livello di semplificazione al quale le imprese ambiscono e condurre ad una normalizzazione dei rapporti Fisco-Contribuente.

Ed è per questo che siamo qui a rispondere con sollecitudine all’opportunità, fornendo il punto di vista delle imprese.

## Il contesto

Secondo il rapporto “Doing Business” della Banca Mondiale, una impresa-tipo italiana per assolvere correttamente gli obblighi fiscali necessita di circa 30 giornate lavorative (238 ore).

Il valore medio per i Paesi OCSE è di sole 20 giornate lavorative (160 ore), con paesi *best performer* che riescono a contenere tale indicatore in poco più di 7 giornate (50 ore circa<sup>1</sup>).

Il nostro sistema fiscale sottrae, dunque, 10 giornate in più rispetto ai sistemi dei nostri competitor. Si tratta di tempo perso, di tempo che ha un costo, di tempo che le imprese preferirebbero impiegare profittevolmente facendo ciò che gli riesce meglio: produrre.

È in questa chiave che va interpretata l’idea che noi imprenditori abbiamo della complessità fiscale come forma di “**tassazione occulta**”.

L’auspicio è che azioni, come quella di cui oggi discutiamo, aiutino davvero a ridurre quell’indice, avvicinandolo al valore medio OCSE, per portarlo poi ancora più in basso.

Nel prosieguo di questo intervento fornirò dapprima un giudizio sul corpus normativo della proposta di legge per poi addentrarmi su ciò che in tale corpus manca, elementi

---

<sup>1</sup> È questo lo *score* che registra oggi l’Estonia, grazie ad una coraggiosa campagna di digitalizzazione degli adempimenti fiscali e non solo.

che a nostro avviso risultano oggi assolutamente necessari per un'azione di robusta semplificazione fiscale.

Si tratta di proposte che talvolta valicano il concetto di "semplificazione" in senso stretto per inserirsi nel quadro, più vasto e complesso, del miglioramento del rapporto Fisco-Contribuente.

### Valutazione del provvedimento

Alle misure contenute nel capo I del provvedimento (Misure di semplificazione fiscale) occorre riservare un **giudizio nel complesso positivo**, fondato sul condivisibile intento di superare alcuni adempimenti ridondanti, anche se l'impatto sull'operatività delle imprese appare modesto.

Va senz'altro accolta con favore l'intenzione di **abrogare l'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA** (articolo 1), a decorrere dal 1° gennaio 2019, ma è un'abrogazione che appare fisiologica in concomitanza dell'avvio, alla medesima data, dell'obbligo di fatturazione elettronica tra privati.

Positivo è anche il giudizio da riservare alla disposizione (articolo 2) che annualizza, a partire dal 2018, la scadenza (in precedenza trimestrale) per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute - c.d. spesometro. Anche in questo caso risulta meritevole l'intento, ma non posso non ricordare che lo spesometro sarà abrogato nel 2019 e le scadenze per il 2018 sono già state oggetto di un precedente rinvio. Sarebbe sicuramente **più utile alle imprese annualizzare la scadenza per l'invio dei dati delle operazioni effettuate da e verso soggetti non residenti**, che dal 2019 dovrà avvenire mensilmente, imponendo alle imprese uno sforzo sproporzionato e ingiustificato rispetto alla finalità della disposizione (contrastare eventuali comportamenti illeciti).

Avrà un impatto verosimilmente limitato anche la rimodulazione delle **scadenze per la presentazione delle dichiarazioni fiscali** (articolo 3, comma 2), posticipate al 31 dicembre in luogo del 31 ottobre di ogni anno. La modifica non inciderà sui termini ordinari di versamento delle imposte, d'altro canto dovrebbe invece far slittare i termini per la presentazione delle dichiarazioni tardive o integrative. Si tratta in ogni modo di novità il cui impatto parrebbe confinato alle caselle del calendario fiscale.

Una condivisibile azione di razionalizzazione è, poi, costituita **dall'ampliamento** del numero dei **versamenti** assolvibili mediante **F24** (articolo 4). In questo caso si prosegue

un percorso, avviato negli anni scorsi, che aveva già visto confluire in F24 i tributi locali e che troverebbe, dunque, opportuno completamento.

È, invece, **necessario** a nostro avviso **operare** una **correzione** alle norme (articolo 6) che, con riferimento agli obblighi dei sostituti d'imposta, prevedono la soppressione del modello 770 e la contestuale integrazione, nei **modelli di pagamento F24**, del **codice fiscale dei contribuenti** nei cui riguardi viene operata la ritenuta d'acconto. È una disposizione che complica notevolmente la vita alle imprese. Il modello 770 è stato oggetto di una progressiva semplificazione per via del passaggio alla dichiarazione precompilata (l'Agenzia delle entrate e le parti sociali collaborano da anni a tal fine nell'ambito di un tavolo di lavoro); la soluzione proposta, da un lato, non risolve la necessità di salvaguardare la trasmissione di alcune informazioni che oggi residuano nel modello 770<sup>2</sup>; dall'altro, imporrebbe alle imprese di maggiori dimensioni un onere spropositato.

Accoglie le richieste di sburocratizzazione che Confindustria avanza da tempo la norma che mira a snellire gli **adempimenti a carico degli esportatori abituali e dei relativi fornitori** (articolo 8), contribuenti impegnati quotidianamente nella competizione sui mercati internazionali. Purtroppo, l'utilità di questa azione rischia di essere compromessa dalle modifiche che, contestualmente, interessano il regime sanzionatorio: la sanzione da fissa (importo compreso tra 250 e 2.000 euro) viene, infatti, resa proporzionale (tra il 100% e il 200% dell'imposta dovuta). È come se si applicasse un "prezzo" per l'ottenimento di una semplificazione, ma muovere un passo avanti ed uno indietro ci lascerà, inesorabilmente, nel punto esatto in cui eravamo. Sarebbe pertanto opportuno alleggerire il carico burocratico e mantenere la sanzionabilità in misura fissa, posto che il potenziale dissuasivo della sanzione non dovrebbe mutare in funzione della complessità degli adempimenti.

Vanno annoverate tra gli interventi maggiormente apprezzabili le norme che – finalmente – consentono ai sostituti d'imposta il **versamento cumulativo, per tutti i Comuni, dell'addizionale IRPEF** (articolo 9), disposizioni che sicuramente agevoleranno le imprese multi-localizzate sul territorio.

---

<sup>2</sup> Rimane aperta, ad esempio, la necessità di trasmettere i dati utili alla liquidazione delle imposte sul TFR, problematica che potrebbe essere superata adottando una revisione della tassazione separata del TFR, che si dettaglia in allegato alla presente.

Parimenti positive sono le disposizioni che modificano ed integrano lo Statuto del Contribuente (articolo 10), sancendo **l'obbligo per l'Amministrazione di rendere tempestivamente disponibili** e di pubblicizzare adeguatamente tutti gli **strumenti necessari per l'assolvimento degli adempimenti richiesti**. In considerazione dell'importanza che per noi riveste il rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, riprenderò questo argomento a conclusione del mio intervento.

Con **l'estensione dell'obbligo del contraddittorio preventivo** con l'Amministrazione in relazione agli accertamenti fiscali in materia di imposte dirette e di IVA (articolo 11), si dà finalmente nuova linfa ad un principio generale di buona amministrazione: anche in questo caso, si tratta di un'azione che Confindustria ha sollecitato per anni. Preme, tuttavia, segnalare che la portata innovativa di questa disposizione potrebbe essere inficiata dall'esclusione dei casi di accertamento parziale (ex articolo 41-bis del DPR n. 600/1973) che, a nostro avviso, dovrebbero essere ricompresi, poiché rappresentano una fattispecie particolarmente frequente. Inoltre, la dichiarata natura facoltativa della misura appare in contraddizione con le consistenti sanzioni previste per i casi di risposta incompleta o parziale del contribuente.

Lo scorso anno avevamo segnalato in quest'Aula la necessità di un più accurato **monitoraggio degli oneri amministrativi** che scaturiscono da nuovi atti normativi **in materia tributaria**. Accogliamo, pertanto, con particolare soddisfazione la decisione di ricondurre nel perimetro delle procedure di *regulatory budget* previste dallo Statuto delle imprese anche la materia fiscale (articolo 12). Anticipando questa presa d'atto, Confindustria ha sempre fornito le proprie valutazioni sulla base degli artt. 7 e 8 del citato Statuto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in merito agli oneri introdotti ed eliminati, anche in relazione ai provvedimenti di natura fiscale.

Sempre con riguardo alle disposizioni contenute nel capo I del provvedimento, riteniamo positive quelle che intervengono in materia di IVA ed in particolare, le norme che stabiliscono, in via transitoria e per l'intero 2019, la **riduzione delle sanzioni applicabili in caso di mancata fatturazione elettronica** (articolo 15), che appaiono consone a garantire alle imprese un passaggio più sereno alle nuove procedure.

Segnaliamo che sugli stessi profili interviene anche il DL fiscale collegato alla manovra di bilancio, sarebbe, dunque, necessario un coordinamento. Le norme del DL Fiscale introducono un regime sanzionatorio più favorevole ma applicabile alle sole operazioni

del primo semestre del 2019. Ferma restando la preferenza per quest'ultimo regime, sarebbe utile garantirne l'applicazione su un arco temporale annuale.

Le norme che concedono alle imprese soggette a *split payment* un plafond simile a quello previsto per gli esportatori abituali (articolo 17) potrebbero garantire un recupero più agevole dei crediti IVA (articolo 17) ma **riteniamo che il passaggio alla fatturazione elettronica dovrebbe comportare la definitiva abrogazione del meccanismo di *split payment***, che verrà reso obsoleto dalla disponibilità informativa garantita dalle nuove modalità di fatturazione.

Opportuno l'intervento di **semplificazione sulla tenuta dei registri IVA** per i soggetti che optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 18). Ricordiamo che, a tale riguardo, il DL fiscale introduce un obbligo generalizzato, funzionale a completare, con la fatturazione elettronica, il monitoraggio delle operazioni IVA, come da noi auspicato. Tale azione è un passo decisivo per la lotta all'evasione che dovrebbe accompagnarsi ad una massiccia semplificazione di tutti gli adempimenti IVA.

Utili, ma poco significative per l'attività delle imprese, le altre norme che completano il primo capo del provvedimento, a partire dalle regole sulla pubblicazione delle delibere comunali in materia di tributi locali (articolo 13), fino a quelle relative alla stampa dei registri fiscali (articolo 14).

Similmente, rivolgendosi ai lavoratori autonomi e alle piccole imprese artigiane, non sono di particolare impatto per l'industria manifatturiera e dei servizi in senso stretto gli interventi recati dal capo II della proposta di legge. Un'eccezione degna di nota si rintraccia unicamente nella norma che semplifica le condizioni per l'accesso al **regime di tassazione agevolata riservato ai lavoratori impatriati** (articolo 24), che potrebbe indirettamente facilitare l'attrazione di manodopera qualificata "di ritorno".

Invitiamo, infine, in questa sede, ad una seria riflessione sull'opportunità di concedere 100 milioni di euro di contributi per l'assolvimento dei tributi locali a beneficio delle piccole attività commerciali, reperendo le risorse necessarie con l'ennesimo inasprimento della **tassazione a carico del comparto del gioco legale**. Le continue incursioni economiche del Legislatore in tale settore rischiano di minarne la competitività (già provata dalle recenti strette regolatorie) e la tenuta economica.



## Le proposte di Confindustria

Intendo ora addentrarmi su ciò che a nostro avviso nel provvedimento manca, ma che, dal punto di vista delle imprese, risulterebbe necessario introdurre con urgenza, per semplificare massivamente il sistema.

In primo luogo, vorrei affrontare alcuni profili che attengono all'**Amministrazione finanziaria**. Ciò nel presupposto che il percorso della semplificazione passa anche per una ripartizione più efficace e coerente delle competenze e dei ruoli. A miglior garanzia della semplificazione, intervengono, a nostro avviso, **norme chiare all'origine**.

Il **coinvolgimento degli stakeholders nella fase redazionale della normazione** anche di secondo livello (mediante consultazioni pubbliche) è riconosciuto come *best practice* internazionale. Un esempio recente di buon esito del suddetto coinvolgimento, nel nostro Paese, è rappresentato, senz'altro, dal percorso per l'attuazione delle novità introdotte lo scorso anno in materia di prezzi di trasferimento, un'esperienza di cui fare tesoro. Siamo consapevoli del fatto che il ricorso a tali procedure di consultazione necessita di interlocutori competenti: e per tale motivo crediamo che si debbano coinvolgere primariamente i *player* più rappresentativi degli interessi di volta in volta toccati dalle disposizioni (associazioni sindacali, associazioni di categoria, ordini professionali, etc.). Un confronto preventivo di questa natura costituirebbe un "vaccino" contro la complessità per le norme di nuova introduzione. Incidentalmente, è appena il caso di rimarcare l'importanza delle **relazioni illustrative** ai decreti ministeriali, un validissimo corredo interpretativo che, senza una logica apparente, divengono talvolta irreperibili.

Merita, poi, qualche riflessione anche il tema, immediatamente connesso, dell'**interpretazione normativa**. Condividiamo la scelta di istituire in seno all'Agenzia delle entrate una divisione espressamente dedicata alla interpretazione normativa, la quale, a nostro avviso, dovrebbe essere dotata di sufficienti risorse e strumenti per adottare in tempi congrui circolari interpretative (come opportunamente prescrive lo stesso provvedimento oggi in esame, al citato articolo 10). Evidenziamo a tale riguardo alcune criticità a cui si dovrebbe porre rimedio:

- a) la prima riguarda gli **impatti economici dell'interpretazione**. A volte un'interpretazione di prassi può determinare effetti significativi in termini di semplificazione per i contribuenti, ma anche un impatto economico non quantificato in sede di introduzione della norma (circostanza tanto più diffusa quanto più

frequente è il ricorso alla regolamentazione di secondo livello nella definizione della normativa tributaria; ciò è anche conseguenza inevitabile dell'infinita gamma dei comportamenti dei contribuenti, legata a differenze irriducibili e insondabili da parte del legislatore). In questi casi, non è raro che i tentativi di semplificazione si incaglino su affermazioni quali "non dipende da noi" o "ha impatti di gettito". L'attività interpretativa di questi uffici dovrebbe, quindi, essere particolarmente fluida in relazione agli uffici che hanno competenza nella gestione delle coperture ed essere sorretta da procedure e strumenti che consentano, in tempo reale, di far fronte ai maggiori oneri economici derivanti da interpretazioni che, pur coerenti con i principi generali, non sono state previste in occasione della approvazione di una norma;

- b) la seconda criticità da evidenziare concerne, come già accennato, **i tempi di "reazione"** dell'Amministrazione finanziaria nel definire il quadro interpretativo generale: faccio qualche esempio per spiegare cosa intendo. Il credito di imposta ricerca e sviluppo è entrato in vigore per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2015: la prima circolare interpretativa dell'Agenzia delle entrate è giunta ben 15 mesi dopo, a marzo 2016; nel mentre i contribuenti imprese avevano già posto in essere comportamenti (o erano state dissuase dal farlo) in assenza di una guida ufficiale, basandosi solo su interventi della dottrina, precedenti normativi o, per le parti totalmente innovative, su un certo "istinto raddomantico".

Va da sé che in presenza di un quadro interpretativo coerente e in grado di aggiornarsi tempestivamente assorbendo anche eventuali effetti economici inaspettati su questioni generali, il ricorso agli **interpelli** dovrebbe essere residuale e limitarsi a fattispecie precise e sporadiche, particolarmente complesse o innovative.

### **Aree con particolari criticità operative: IVA e tributi locali**

Lasciatemi ora addentrare su alcuni comparti del vigente sistema fiscale che, nella prassi operativa delle imprese, sono divenuti terreno particolarmente fertile per la proliferazione di complessità e adempimenti.

Partiamo dall'**IVA**: siamo alle soglie di un cambiamento epocale, l'avvento della **fatturazione elettronica** obbligatoria tra privati che speriamo possa chiudere definitivamente una stagione ibrida che le imprese non rimpiangeranno.

Come ho già accennato commentando le singole disposizioni di questo provvedimento, l'avvento della fatturazione elettronica e della sua dotazione informativa dovrebbero, a nostro avviso, rappresentare un punto di rottura netta con il passato, segnando il definitivo superamento di regimi, quali lo split payment e il reverse charge generalizzato, introdotti su espressa deroga ai cardini europei della normativa IVA, che hanno scaricato in questi anni, sulle spalle di tutte le imprese, e a detrimento della loro liquidità, l'onere del contrasto ai comportamenti devianti di alcuni.

La messa a punto di un sistema di monitoraggio generalizzato delle operazioni IVA, inoltre, non consente più di giustificare la compresenza con altri obblighi di comunicazione, quali ad esempio gli elenchi Intrastat, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (come, peraltro, prevede il provvedimento in esame) e dovrebbe condurre anche ad una semplificazione degli obblighi dichiarativi. Si tratta di adempimenti che comportano alle imprese complicità operative, pericoli di errori e le espongono, quindi, a rischio di sanzioni.

Dalla fatturazione elettronica ci aspettiamo un controllo più puntuale dei comportamenti degli operatori e, dunque, il passaggio dalla collettivizzazione degli effetti deleteri del contrasto ai comportamenti illeciti, alla più funzionale premialità dei comportamenti trasparenti e collaborativi.

In tale prospettiva, dovrebbe, a nostro avviso, inserirsi una misura che consenta di innalzare, per i contribuenti affidabili, la soglia di **compensazione dei crediti fiscali** fino a 1 milione di euro, posto che la stessa rimane oggi ancorata a parametri più bassi (700.000 euro) per ragioni connesse a esigenze essenzialmente finanziarie e a timori di frode.

Analogamente, non dovrebbe essere più procrastinato un intervento sulle modalità di **recupero dell'IVA relativa ai crediti non riscossi** a causa del coinvolgimento dei debitori in procedure concorsuali: un tema già trattato in passato e sul quale si è assistito ad un irragionevole dietro-front da parte del legislatore. Le imprese non possono continuare ad attendere indefinitamente, per la disponibilità di risorse loro spettanti, l'esito infruttuoso delle predette procedure.

Auspichiamo che la rinnovata spinta alla semplificazione, che ci pare di scorgere sia nel provvedimento di cui discorriamo, sia nel DL fiscale che include significativi interventi su difficoltà da tempo denunciate da Confindustria (il riferimento è all'opportuna correzione

delle regole di detrazione IVA), possa coinvolgere anche le numerose istanze di carattere settoriale o di natura più strettamente operativa, che non scarseggiano nella gestione di questo tributo: mi riferisco, senza pretesa di esaustività, agli interventi richiesti dall'industria della panificazione in relazione alle aliquote applicabili ai loro prodotti, all'aggiornamento delle regole sulla presunzione di cessione intra-comunitaria sollecitate dalle imprese esportatrici o, ancora, alle necessarie limature tecniche per una corretta gestione della fatturazione elettronica ( es. numerazione delle fatture) .

Tutte questioni su cui non mi dilungherò oltre ma che trovate debitamente descritte in allegato a questo intervento e sulle quali Confindustria ribadisce la piena disponibilità ad un dialogo anche sugli aspetti tecnici.

La **fiscalità locale** è un altro ambito nel quale si riscontra un quadro particolarmente confuso e incline alla complessità che urge di una radicale opera di semplificazione. Sugeriremmo come primo passaggio la codificazione della materia in un Testo Unico delle Imposte Locali (TUIL), che raccolga le discipline vigenti (oggi sparse nei rivoli di decreti legge, leggi ordinarie, decreti del Presidente della Repubblica, che vanno dagli anni novanta in poi) e le consolidi, razionalizzandole.

Ciò detto, la complessità nella gestione dei tributi locali è ben esemplificata dalla seguente situazione che, nell'epoca del 4.0, le imprese sono ancora costrette a subire: per individuare le informazioni necessarie all'auto-liquidazione dei tributi locali (aliquote, detrazioni, etc.), i contribuenti devono scorrere le scansioni in formato PDF delle singole delibere comunali (e in Italia ci sono circa 7900 Comuni!) caricate sul sito del MEF (e redatte, peraltro, in maniera non uniforme), Sarebbe sicuramente più efficace l'invio di un bollettino precompilato al contribuente da parte di ciascuno dei Comuni competenti.

Un altro esempio che mi preme porre alla vostra attenzione riguarda la questione dei cc.dd. **macchinari imbullonati**; un tema che credevamo chiuso con la disposizione introdotta nel 2015 che ha risolto i dubbi interpretativi sulle modalità di determinazione della rendita catastale degli opifici produttivi. Invece, dobbiamo constatare con stupore che sulle annualità precedenti al 1° gennaio 2016, sovente viene richiesto alle imprese di applicare, nonostante l'integrale riscrittura, la disciplina previgente! La tenacia con cui, una distorsione macroscopica come quella degli imbullonati torna a manifestarsi è indicativa del difficile percorso di semplificazione e normalizzazione del rapporto Fisco-Contribuente.

Anche per la fiscalità locale, come per l'IVA, potrei proseguire a lungo elencando le istanze specifiche e settoriali: le imprese edili lamentando l'irragionevole assoggettamento alla TASI degli **immobili-merce** che costituiscono per le stesse il magazzino dei prodotti, gli autotrasportatori hanno difficoltà con l'interpretazione della disciplina sulla **imposta di pubblicità** effettuata con veicoli, residuano difficoltà sulle tempistiche di trattenuta e versamento delle addizionali comunali IRPEF, etc.

Anche qui, siamo disponibili al dialogo per superare tutte queste difficoltà, dalle più grandi alle più marginali, con l'apporto di proposte normative specifiche.

### **Il contrasto all'evasione fiscale**

Sebbene quest'occasione di confronto verta sulla semplificazione in materia fiscale, non intendiamo sottrarci alla discussione su un tema che è intimamente connesso alla semplificazione e, a monte, al miglior rapporto tra Fisco -Contribuente di cui è antitesi: l'evasione fiscale.

Abbiamo, negli anni, formulato tante proposte di intervento nella convinzione che a risentire dell'evasione fiscale non sia soltanto l'Erario, bensì in primis tutti i contribuenti degni di tale accezione. È con soddisfazione che abbiamo salutato l'adozione di alcune contromisure che Confindustria non solo ha sostenuto ma ha contribuito ad elaborare; cionondimeno, riteniamo che l'azione di contrasto all'evasione fiscale debba essere un esercizio circoscritto e il più possibile mirato ai soggetti connotati da un'elevata propensione alla stessa. Esistono norme, regimi speciali, preclusioni specifiche, introdotti in decenni di "guerra all'evasione", condotta sparando nel mucchio, poi sclerotizzatisi e rimasti come doveri fini a sé stessi. Per tale motivo, risulterebbe particolarmente utile, anche ai fini della semplificazione, istituire una commissione simile a quella sulle *tax expenditure*, per la **verifica periodica dell'efficacia e dell'utilità delle misure di contrasto all'evasione**.

Quanto appena detto sull'efficientamento degli strumenti di contrasto all'evasione si coniuga con l'approccio che sto per ribadire: il recupero di risorse da evasione deve essere destinato in maniera chiara e visibile alla riduzione della pressione fiscale sulla generalità dei contribuenti, indipendentemente dalla consistenza delle somme recuperate (anche un solo centesimo!). Verrebbe, così, trasmesso il messaggio in base al quale il recupero non beneficia alcuni, ma la più ampia platea possibile di contribuenti.

Il cenno fatto al tema dell'evasione mi porta, inevitabilmente, a ragionare sull'amministrazione della **giustizia tributaria** e su ciò che accade nella fase precontenziosa. Sono ambiti in cui il legislatore ha fatto diverse incursioni, non sempre con la precisione chirurgica che è lecito attendersi: è dunque un tema che può essere affrontato nella duplice connotazione di semplificazione e miglioramento del rapporto Fisco–Contribuente.

Innanzitutto, un cenno all'autotutela: l'Amministrazione finanziaria non ha, oggi, alcun obbligo di dare un riscontro all'istanza presentata dal contribuente per denunciare quello che è, a suo avviso, un errore dell'Amministrazione. Ciò ovviamente ostacola una piena collaborazione tra le parti e sarebbe opportuno prevedere un termine perentorio e una risposta motivata.

Diversamente, nel caso in cui sia il contribuente si trova impossibilitato a compiere un passo in direzione dell'Amministrazione finanziaria, quando, volendo riconoscere in parte le sue mancanze intenda ricorrere all'**acquiescenza parziale** (in contropartita di uno "sconto" delle sanzioni). In base agli ultimi dati forniti dall'Agenzia delle entrate<sup>3</sup>, solo l'11% della maggiore imposta accertata alle imprese è definita in adesione o acquiescenza. È il caso di riformare l'istituto per consentire l'acquiescenza anche parziale del contribuente, deflazionando il contenzioso e forse evitando anche le necessità di azioni successive di rottamazioni e simili per recuperare le somme non versate.

Il sistema sanzionatorio penale è un edificio che necessita di una ristrutturazione ulteriore, nonostante il consolidamento apportato nel 2015 per correggere alcune storture divenute insostenibili: permangono, infatti, alcune crepe visibili nella punibilità di comportamenti non caratterizzati da particolare insidiosità o fraudolenza e già adeguatamente sanzionati sul piano amministrativo (es. dichiarazione infedele, omessi versamenti di IVA e ritenute).

L'integrazione di buona parte dei reati tributari dipende dal superamento di determinate soglie individuate con riferimento alle basi imponibili o all'imposta evasa e tali importi spesso risultano sproporzionati in relazione a contribuenti che hanno elevati volumi

---

<sup>3</sup> Bilancio 2017 dell'Agenzia delle entrate.

d'affari: per evitare penalizzazioni sarebbe opportuno individuare le soglie di rilevanza penale in ogni caso in maniera proporzionale.

È, poi, particolarmente urgente prevedere un allineamento tra il momento di comunicazione della notizia di reato e il momento di liquidazione della maggiore imposte dovuta.

Abbiamo assistito in questi ultimi anni a passi importanti verso un rinnovato rapporto fisco-contribuente con l'istituto della **cooperative compliance**: la prima fase di sperimentazione con i Grandi contribuenti sta dando risultati incoraggianti.

Si potrebbe ad ogni modo ottenere molto di più dato che il bacino dei potenziali soggetti interessati a partecipare al nuovo regime è molto più ampio di quelli che attualmente partecipano. (come rilevato dall'Agenzia delle entrate nel rapporto su evasione, citare dato bacino utenza potenziale). In particolare andrebbe rafforzata la spinta incentivante, pur presente nella disciplina, ma relativamente debole in considerazione dei notevoli oneri procedurali che la stessa richiede alle imprese. In tale prospettiva si potrebbe pensare ad una riduzione dei termini di accertamento, all'eliminazione delle sanzioni amministrative e - soprattutto - all'esclusione della punibilità penale su rischi fiscali che nell'ottica della leale collaborazione cui il regime si ispira sono compiutamente comunicati dal contribuente all'AF.

## Conclusioni

Ho iniziato questo intervento ricordando che un anno fa eravamo in queste aule dinnanzi ad una commissione istituita *ad hoc* a parlare del medesimo argomento, affrontato quest'oggi - la semplificazione fiscale.

Allora chiudemmo il nostro contributo sostenendo che il migliore auspicio - in vista delle ulteriori occasioni di confronto - sarebbe stato ripresentarsi con un *cahier de doléance* sensibilmente sfoltito rispetto a quello oggi presentato.

A giudicare corposità dell'allegato che depositeremo oggi, ci aspettiamo ancora molto.

Oggi come allora riteniamo che la miglior medicina per la complessità del sistema sia anche abbastanza facile da reperire ed è individuabile nel semplice rispetto dei diritti del contribuente, come sanciti del relativo statuto.

La proposta di legge in oggetto, rafforzando la lettera dallo statuto del contribuente e ci offre un primo segnale incoraggiante.

D'altro canto non possiamo nascondere il timore che, come accaduto in passato<sup>4</sup>, le nuove regole rimangano mere manifestazioni di intento, e si provveda all'uopo a derogarle. Lo Statuto del Contribuente, come più volte segnalato dalla nostra Associazione, si è guadagnato nei suoi primi 18 anni di vigenza il poco ambito titolo di "legge più derogata d'Italia". Ci tengo a richiamare questo vulnus per ricordare come i diritti dei contribuenti, una volta sanciti in legge, dovrebbero essere diligentemente garantiti. Qualora il contribuente venga meno ai suoi doveri incorrerebbe – giustamente - in verifiche e sanzioni. Nel caso in cui sia lo Stato a derogare ai propri doveri, fin dove è possibile sostenerne le conseguenze?

Vi ringrazio.

---

<sup>4</sup> È sufficiente ricordare quanto accaduto nel corso del 2017 in materia di adempimenti IVA: imprese che, all'indomani dell'introduzione di un nuovo obbligo attendevano speranzose comunicati stampa, documenti di prassi, o "salvifiche" audizioni dei vertici dell'Amministrazione finanziaria per carpire indizi utili su come eseguire – magari a pochi giorni di distanza – i nuovi adempimenti o dipanare questioni interpretative che ne intralciavano l'operatività. L'auspicio è che, anche grazie alle nuove disposizioni in commento, tali criticità non si ripetano in futuro.



<b>RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI (C.D. SEMPLIFICAZIONE OPERATIVA)</b>	
<p><b>Modalità di liquidazione dei tributi locali (art. 1, commi 688 e 689, Legge n. 147/2013)</b></p>	<p>Si chiede una semplificazione degli adempimenti connessi alla liquidazione delle imposte locali, prevedendo l'obbligo, da parte dei Comuni, di procedere alla liquidazione degli importi dovuti dai singoli contribuenti ed all'invio dei relativi modelli di pagamento IMU e TASI precompilati.</p> <p>L'attuale disciplina della IUC (Imposta unica comunale) prevede in capo al Comune solo una facoltà di procedere all'invio di bollettini postali precompilati ai contribuenti ai sensi dell'art. 1, comma 689 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23 maggio 2014.</p> <p>La liquidazione automatica da parte dei Comuni dei tributi locali e la loro comunicazione ai contribuenti comporterebbe una significativa semplificazione degli oneri richiesti alle imprese in materia di fiscalità locale.</p> <p><i>Non comporta effetti di gettito a carico dell'Erario.</i></p>
<p><b>Tempistiche di pubblicazione dei regolamenti e delle delibere comunali di approvazione delle aliquote e delle tariffe IMU/TASI (art. 13, comma 13-bis, DLGS n. 201/2011; art. 1, comma 688, Legge n. 147/2013)</b></p>	<p>I regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote o delle tariffe della IUC devono essere approvati dal Comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006.</p> <p>I Comuni sono tenuti a trasmettere, esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'Economia e Finanze le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni in materia IMU/TASI, ai fini della loro pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno.</p> <p>Per l'IMU e la TASI, la pubblicazione di relativi atti entro il 28 ottobre costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e del comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote.</p> <p>Le imprese lamentano difficoltà di consultazione dei regolamenti e delle delibere comunali, pubblicati sul Portale del federalismo fiscale, poiché non esiste un database o un motore di ricerca. Sarebbe, quindi, opportuno semplificare gli oneri di consultazione del portale, realizzando un database delle predette delibere locali che riporti esclusivamente, per ciascun Comune, informazioni distinte per tipologia di immobile, le aliquote e le relative detrazioni vigenti per ciascuna annualità.</p> <p><i>Non comporta effetti di gettito a carico dell'Erario.</i></p>

<p><b>Uniformità nella tempistica di trattenuta e versamento del saldo e dell'acconto dell'addizionale IRPEF (art. 1, comma 5, DLGS n. 360/1998)</b></p>	<p>Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati, l'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo n. 360/1998, prevede una differente tempistica per la trattenuta, da parte del datore di lavoro, dell'acconto e del saldo dell'addizionale comunale IRPEF.</p> <p>In particolare, si prevede che l'addizionale comunale sia trattenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a titolo di acconto, in 9 rate a decorrere dal mese di marzo;</li> <li>• a titolo di saldo, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno e, comunque, non oltre il mese di novembre.</li> </ul> <p>Per semplificare gli adempimenti dei sostituti di imposta, si chiede di uniformare la tempistica delle trattenute effettuate a titolo di acconto dell'addizionale comunale IRPEF, a quelle previste per le somme dovute a titolo di saldo.</p> <p><i>Non comporta effetti di gettito a carico dell'Erario.</i></p>
<p><b>Comunicazione dati fatture operazioni con soggetti non residenti</b></p>	<p>A seguito dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica e conseguente abrogazione della comunicazione dei dati delle fatture (cd. spesometro) è stato introdotto l'obbligo di comunicare i dati delle operazioni effettuate e ricevute da soggetti non residenti, che non ricadono nell'obbligo di fatturazione elettronica (c.d. esterometro). L'adempimento è stato introdotto con frequenza mensile creando, quindi, 12 nuove scadenze annuali; disposizione che va in direzione contraria agli obiettivi di semplificazione da sempre prefissi.</p> <p>Si propone, pertanto, di rendere annuale la scadenza di tale comunicazione dei dati.</p> <p><i>Non comporta effetti di gettito a carico dell'Erario.</i></p>
<p><b>Recupero dell'IVA sui crediti non riscossi (art. 26, DPR n. 633/1972)</b></p>	<p>La Legge di Stabilità 2016, riscrivendo l'art. 26, DPR n. 633/1972 aveva modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i termini per attivare le procedure di variazione in diminuzione dell'imponibile IVA in presenza di procedure concorsuali; la modifica normativa consentiva il recupero dell'IVA sui crediti non riscossi a decorrere dalla data della sentenza dichiarativa della procedura concorsuale.</p> <p>La successiva Legge di Bilancio 2017 ha ripristinato il vecchio articolo 26, ristabilendo la possibilità di effettuare il recupero dei crediti IVA solo alla chiusura infruttuosa delle predette procedure concorsuali.</p> <p>Si propone di riformulare l'art. 26 citato secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, consentendo di recuperare l'IVA sui crediti non riscossi e caduti in procedure concorsuali sin dall'inizio della procedura, senza attendere la fine della stessa, uniformando, in tal modo la disciplina IVA a</p>

	quella delle imposte sui redditi. <i>Comporta effetti di gettito a carico dell'Erario.</i>
<b>Registro IVA acquisti</b>	Si propone di eliminare l'obbligo di annotare nel registro IVA acquisti le fatture di acquisto con IVA indetraibile (sia oggettivamente ai sensi dell'art. 19-bis1 che soggettivamente per effetto del pro-rata, ai sensi dell'art. 19, comma 2 del DPR n. 633/1972). Attualmente l'art. 6, comma 7 del DPR n. 695/96 dispone che non vi è obbligo di registrare gli acquisti con IVA indetraibile di cui all'art. 19 del DPR n. 633/72. L'art. 19, richiamato dall'art. 6 del DPR n. 695, oggi corrisponderebbe all'art.19-bis1 del DPR n. 633/1972 (indetraibilità di natura oggettiva). Sarebbe auspicabile che tale possibilità, non solo fosse codificata a livello normativo mediante una modifica al testo dell'art. 25 del DPR n. 633/72, oppure un'integrazione all'art. 6, comma 7 del DPR n. 695/1996, ma fosse anche estesa alle fatture indetraibili dal punto di vista soggettivo per effetto, per esempio, del pro-rata. Si eviterebbe così di indicare tali fatture sia nella dichiarazione annuale IVA, sia nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche ed anche nello Spesometro. <i>Non comporta effetti di gettito a carico dell'Erario.</i>
<b>Presunzione di cessione ai fini IVA (e II.DD) (art. 5, DP. n. 441/1997)</b>	Al fine di superare le presunzioni di cessione di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, si propone di dare applicazione all'art. 5, comma 1, lett. a) del decreto stesso. Tale norma demanda ad uno specifico decreto la possibilità di stabilire per specifici beni soggetti a cali e sfridi le percentuali di cali naturali e di sfridi usuali consentite per superare le presunzioni di cui al decreto stesso. <i>Non comporta effetti di gettito a carico dell'Erario.</i>
<b>Scontrino fiscale – “carta termosensibile”</b>	Si propone di estendere da 5 a 10 anni la scadenza della “carta termosensibile” per risolvere problemi di scorte e di vendita (la carta “scaduta” può essere ceduta solo a contribuenti che emettono uno scontrino non fiscale, perché ad esempio trasmettono in via telematica i corrispettivi giornalieri). La disposizione che fissa in 5 anni la validità della carta termosensibile è stata prevista dal Provvedimento 30 gennaio 2012. <i>Non comporta effetti di gettito a carico dell'Erario.</i>
<b>Spese di rappresentanza per ospitalità clienti (D.M. 19 novembre 2008)</b>	Il comma 5 dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 108, comma 2, secondo periodo del TUIR, ai fini della disciplina della deducibilità delle spese di rappresentanza, specifica che alcune spese sostenute per ospitare i clienti dell'impresa non costituiscono spese di rappresentanza e non

	<p>sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal decreto stesso.</p> <p>Si tratta, in particolare, delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasioni di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa. Ai fini della deducibilità di tali spese, il decreto prescrive, tuttavia, oneri documentali stringenti.</p> <p>L'ultimo periodo del comma 5 stabilisce, infatti, che la deducibilità delle erogazioni e delle spese indicate sia subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione, dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.</p> <p>Sebbene la <i>ratio</i> di tale disposizione sia di consentire all'Amministrazione finanziaria di svolgere un controllo in merito alla corretta deduzione delle spese in esame, questa comporta in taluni casi ingenti problemi applicativi per i contribuenti. In particolare, specie in occasione di manifestazioni fieristiche organizzate in Paesi nei quali si utilizzano caratteri diversi rispetto a quelli degli alfabeti di origine latina (si pensi, ad esempio, agli ideogrammi delle lingue cinese o giapponese), si dimostra di particolare complessità adempiere all'obbligo di raccolta dei dati relativi alle generalità dei soggetti ospitati (con necessità di traslitterazione dei relativi nomi da un alfabeto ad un altro).</p> <p>Si auspica, pertanto, un intervento normativo per semplificare gli adempimenti documentali connessi alle spese per ospitalità clienti, con l'obiettivo precipuo di abrogazione dell'obbligo di raccolta dei dati relativi alla generalità dei soggetti ospitati.</p> <p><i>Non comporta effetti di gettito a carico dell'Erario.</i></p>
<p><b>Imposta sostitutiva manifestazioni a premio (art. 19, Legge n. 449/1997)</b></p>	<p>La Legge n. 449/1997, recante la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, ha previsto che i premi non assoggettati ad IVA (non imponibili, esenti, non soggetti, fuori campo, etc.) siano gravati da una imposta sostitutiva nella misura fissa del 20% del prezzo di acquisto del premio.</p> <p>La norma non fissa un termine di scadenza per il versamento dell'imposta sostitutiva, né stabilisce procedure e sanzioni; si tratta di una carenza che richiede una opportuna integrazione per dare chiarezza agli operatori e all'Amministrazione.</p> <p>A tal fine, si propone di valutare un intervento normativo finalizzato a confermare il termine di versamento dell'imposta sostitutiva per le operazioni per le quali risulta applicabile tale imposta (oggi definito in documenti di prassi, da ultimo la risoluzione n. 261/E/2009). In particolare, per tali operazioni sarebbe utile considerare come termine di versamento il</p>

	<p>giorno 16 del mese successivo a quello in cui la fattura viene registrata e, per le operazioni per le quali non vige un obbligo di fatturazione ai fini dell'IVA, collegare il versamento dell'imposta sostitutiva al periodo nel quale avviene la registrazione contabile del documento di acquisto.</p> <p><i>Non comporta effetti di gettito a carico dell'Erario.</i></p>
<p><b>Versamento solo a saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR (art. 11, comma 4, DLGS n. 47/2000)</b></p>	<p>Attualmente, per il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei fondi del TFR sono previste le seguenti scadenze:</p> <p>(i) per l'acconto, il 16 dicembre di ogni anno;                  (ii) per il saldo, il 16 febbraio dell'anno successivo.</p> <p>Si propone di effettuare un unico versamento a saldo per l'imposta sostitutiva del TFR.</p> <p><i>Può comportare effetti di gettito a carico dell'Erario.</i></p>
<p><b>Definizione di un'autonoma soglia di irregolarità fiscale per la partecipazione alle procedure di appalto (art. 80, comma 4, Codice degli appalti)</b></p>	<p>L'articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che un operatore economico sia escluso "... dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti". La violazione viene ritenuta grave quando supera l'importo di 5.000 euro. Tenuto conto che la finalità della norma è quella di assicurare la partecipazione alle gare d'appalto di soggetti affidabili, che non mettano in discussione la capacità di realizzazione delle opere loro affidate, andrebbe operata una modifica normativa che fissi la soglia di regolarità fiscale in proporzione al valore complessivo dell'appalto.</p> <p>In ogni caso, qualora si ritenesse opportuno individuare una soglia fissa, occorre stabilire un ammontare autonomo e proporzionato rispetto alla <i>ratio</i> dell'istituto.</p> <p><i>Non comporta effetti di gettito a carico dell'Erario.</i></p>
<p><b>Controllo di regolarità fiscale in caso di pagamenti di importo superiore a 5.000 euro da parte delle P.A. (art. 48-bis, DPR n. 602/1973)</b></p>	<p>L'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, dispone che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verifichino, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedano al pagamento e segnalino la circostanza all'Agente della riscossione competente per territorio.</p> <p>Si tratta di un adempimento molto gravoso, soprattutto alla luce dell'esteso ambito di applicazione della norma in esame, ampliato ulteriormente con la riduzione della soglia di</p>

	controllo (5.000 euro attuali dai precedenti 10.000) dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, c. 988 L n. 205/2017). <i>Può comportare effetti di gettito a carico dell'Erario.</i>
<b>Compensazione dei crediti di imposta tramite canali telematici (art. 3, comma 3, DL n. 50/2017)</b>	L'articolo 3, comma 3, del DL n. 50/2017, intervenendo sull'articolo 37, comma 49-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, rende generalizzato a carico dei soggetti titolari di partita IVA, l'obbligo di utilizzare, per le compensazioni dei tributi effettuate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. La norma, oltre che per i crediti IVA, per i quali è, peraltro, eliminata la soglia minima di euro 5.000, prevede l'obbligo dell'utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti titolari di partita IVA anche per le compensazioni dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive. Ne conseguono nuovi oneri per le imprese piccole e medie le quali, generalmente, affidano le operazioni di gestione delle deleghe di pagamento agli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti) che addosseranno sulle imprese stesse i maggiori oneri dovuti al nuovo obbligo. Si propone, al fine di ridurre i maggiori oneri gestionali, una soglia di esclusione da tale obbligo per compensazioni di importo annuo fino a 5.000 euro. <i>Comporta effetti di gettito a carico dell'Erario.</i>
<b>Comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria dei contratti stipulati dalle imprese utilities</b>	La proposta di semplificare l'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle imprese utilities, posto che le medesime informazioni sono già incluse nella comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture attive. Peraltro, dal 1° gennaio 2019 scatterà l'obbligo per tutti i soggetti IVA di emettere le fatture in formato elettronico anche nei rapporti tra privati. <i>Non comporta effetti di gettito a carico dell'Erario.</i>
<b>RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA (C.D. SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA)</b>	
<b>Accertamenti catastali sugli immobili a destinazione produttiva (art. 1, comma 21, Legge n. 208/2015)</b>	La Legge di Stabilità 2016, all'art. 1, comma 21 (c.d. "norma imbullonati") ha disposto – con decorrenza 1° gennaio 2016 – l'esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione produttiva, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Tale disposizione ha risolto i dubbi interpretativi sulle modalità di determinazione della rendita catastale degli opifici

	<p>produttivi che nascevano in vigenza della disciplina catastale previgente, recata dal Regio Decreto Legge n. 652 del 1939, ricomponendo la disomogeneità, sia interpretativa, sia operativa, nelle modalità di accatastamento degli immobili a destinazione speciale.</p> <p>Poiché alcuni comuni sollecitano l'aggiornamento delle rendite catastali per i periodi di imposta ancora accertabili con l'applicazione della disciplina previgente la Legge di Bilancio 2016, sarebbe utile una norma che subordini la revisione delle rendite catastali all'adozione della disciplina vigente a decorrere dal 2016.</p> <p><i>Non comporta effetti di gettito a carico dell'Erario.</i></p>
<p><b>Immobili merce delle imprese costruttrici, invenduti e non locati (art. 1, comma 678, Legge n. 147/2013)</b></p>	<p>Al fine di semplificare la tassazione immobiliare, si chiede di armonizzare le esenzioni TASI con quelle previste ai fini IMU. In particolare, così come già accade per l'IMU, sarebbe opportuno escludere dalla TASI gli immobili "merce" delle imprese edili, invenduti e non locati, che sono già esenti ai fini IMU. Ai fini TASI tali immobili scontano oggi un'aliquota ridotta a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 14, lettera c) della Legge di Stabilità 2016.</p> <p><i>Può comportare effetti di gettito a carico dell'Erario.</i></p>
<p><b>Cedolare secca sugli affitti di immobili assegnati ai dipendenti (art. 3, DLGS n. 23/2011)</b></p>	<p>Si chiede di intervenire sulla disciplina della cedolare secca sugli affitti, introdotta dall'art. 3 del Decreto Legislativo n. 23/2011 (c.d. Decreto Federalismo Fiscale Municipale), per ammettere al regime agevolato anche i contratti di affitto stipulati da imprese per immobili assegnati ai dipendenti. Il beneficio verrebbe vincolato all'obbligo di indicare nel contratto il nome del lavoratore dipendente utilizzatore dell'immobile.</p> <p><i>Può comportare effetti di gettito a carico dell'Erario.</i></p>
<p><b>Imposta di pubblicità effettuata con veicoli (art. 13, DLGS n. 507/1993)</b></p>	<p>L'art. 13, comma 4-bis, del Decreto Legislativo n. 507/1993, dispone, a decorrere dall'anno 2002, l'esonero dall'imposta sulla pubblicità per "l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta, e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni".</p> <p>Alcuni concessionari privati della riscossione dei tributi locali hanno ristretto l'applicazione dell'esenzione solamente alle imprese che esercitano attività di trasporto per conto terzi, escludendo dall'agevolazione quelle che effettuano trasporti in conto proprio.</p> <p>Tale interpretazione contrasta con i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei suoi interventi di prassi (circolare n. 2/DPF del 18 aprile 2002, risoluzione n. 2/DPF del 25/5/2004).</p> <p>L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che l'esclusione dal predetto tributo, limitatamente all'indicazione della ditta e</p>

	<p>dell'indirizzo dell'impresa, sia applicabile sui veicoli utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalle imprese di autotrasporto che effettuano tale attività per conto terzi;</li> <li>• dalle imprese di produzione di beni e servizi, relativamente al trasporto, per conto proprio, della merce prodotta.</li> </ul> <p>Tale esenzione si sovrappone, ampliandola, a quella prevista dall'art. 14, comma 4 del DLGS n. 507/1993 per i veicoli che rechino l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.</p> <p>Il coordinamento delle due esenzioni comporta che, qualora l'impresa trasporti la propria merce prodotta con mezzi propri (o a noleggio) beneficerebbe dell'esenzione di cui al comma 4-bis, mentre qualora il trasporto sia affidato a terzi per le indicazioni pubblicitarie dell'impresa produttrice poste sui veicoli dell'impresa di autotrasporto, l'esenzione spetterebbe solo nei limiti dimensionali previsti dal comma 4.</p> <p>Al fine di porre termine al contenzioso sorto tra i concessionari privati della riscossione dei tributi locali e le imprese che effettuano il trasporto per conto proprio della merce prodotta, si propone una norma di interpretazione autentica volta a confermare che l'esenzione dall'imposta di pubblicità deve intendersi applicabile anche per gli autoveicoli adibiti dall'impresa al trasporto in conto proprio.</p> <p><i>Non comporta effetti di gettito a carico dell'Erario.</i></p>
<p><b>Aliquote IVA cessioni prodotti della panetteria</b></p>	<p>Si ritiene opportuno, e non più procrastinabile, un intervento normativo che ponga fine ai dubbi applicativi concernenti le aliquote IVA applicabili ai prodotti della panetteria.</p> <p>Le criticità operative sorgono per effetto di un mancato aggiornamento della disciplina IVA. Quest'ultima, infatti, ha mantenuto il riferimento alla vecchia disciplina di settore (Legge n. 580/1967) per individuare i prodotti della panetteria ordinaria da assoggettare ad aliquota super ridotta del 4%, nonostante l'evoluzione della normativa sulla lavorazione e commercializzazione del pane.</p> <p>La lista degli ingredienti e delle sostanze, previste dal Titolo III della disciplina IVA, appare sempre più inadeguata a fronte del progresso tecnologico, delle esigenze nutrizionali e delle richieste dei consumatori, con conseguenti rischi, anche concorrenziali per le attività dell'intera filiera produttiva e distributiva del settore.</p> <p>Pertanto, si rende necessario un chiarimento normativo volto ad integrare le specifiche sugli ingredienti ammessi per la panetteria ordinaria anche ai fini fiscali; con particolare riferimento alla disciplina applicabile ai cracker, alle fette biscottate, ai grassi e agli olii alimentari industriali, ai cereali</p>



	<p>interi o in granella e ai semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie utilizzate dall'industria del pane e degli altri prodotti di panetteria ordinaria.</p> <p><i>Non comporta effetti di gettito a carico dell'Erario.</i></p>
<p><b>Terzo settore – Revisione della disciplina fiscale degli enti associativi esclusi dal CTS (art. 89, comma 4, DLGS n. 117/2017)</b></p>	<p>L'art. 89, comma 4 del DLGS n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo settore) ha modificato l'art. 148, comma 3, del TUIR che disciplina la "detassazione" delle attività istituzionali rese da enti non commerciali, di tipo associativo, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici.</p> <p>Per effetto di tali modifiche, è stato eliminato il riferimento contenuto nell'art. 148 del TUIR alle associazioni "assistenziali", con l'obiettivo di voler ricondurre tali enti associativi nell'ambito della disciplina di favore prevista per gli Enti del Terzo settore, iscritti al relativo Registro.</p> <p>Tale modifica, unitamente all'esclusione dalla disciplina di favore del Codice del Terzo settore per gli enti sottoposti a "direzione e coordinamento" di sindacati e/o di associazioni datoriali, disposta dall'art. 4 del medesimo Codice, rischia di penalizzare i fondi e le casse sanitarie aventi esclusivamente fine "assistenziale" di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.</p> <p>Tali Fondi sanitari, di derivazione negoziale e, di regola, sottoposti a "direzione e coordinamento" di sindacati e/o di associazioni di datori di lavoro, non potrebbero, né rientrare nel perimetro di operatività del Terzo settore e né accedere al regime di favore per gli enti non commerciali di cui all'art. 148 TUIR. E' necessario, quindi, integrare la disposizione al fine di confermare la natura non commerciale dell'attività di assistenza sanitaria resa dagli enti e casse sanitarie.</p> <p><i>Non comporta effetti di gettito a carico dell'Erario.</i></p>
<p><b>Revisione delle modalità di tassazione del TFR (art. 19, comma 1, TUIR)</b></p>	<p>La tassazione del TFR avviene in due fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. al momento dell'erogazione, quando il sostituto provvede ad una liquidazione provvisoria dell'imposta sul TFR;</li> <li>2. in sede di liquidazione definitiva da parte dell'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati forniti dal sostituto di imposta attraverso il modello 770 semplificato (dal 2016 indicati nelle CU 2016).</li> </ol> <p>Si propone di semplificare il meccanismo di liquidazione delle imposte sul TFR, attraverso l'applicazione da parte del datore di lavoro di un'imposta sostitutiva sul TFR, con aliquota fissa eventualmente da individuare in ragione del reddito di lavoro dipendente percepito.</p> <p><i>Può comportare effetti di gettito a carico dell'Erario.</i></p>
<p><b>Innalzamento della soglia compensazioni</b></p>	<p>Dovrebbero essere innalzato il limite annuale per la compensazione dei crediti di imposta e dei contributi oggi fissato in 700.000 euro.</p>

<b>Crediti tributari (art.34, legge n. 388/2000)</b>	A tale riguardo, il tetto potrebbe essere elevato ad 1 milione di euro per tutti i contribuenti, oppure potrebbero essere disposti innalzamenti graduali in base al volume d'affari dell'impresa. <i>Può comportare effetti di gettito a carico dell'Erario</i>
<b>Abrogazione dello split payment</b>	Nell'attuale sistema di fatturazione convivono due strumenti antifrode - Split payment e <i>reverse charge</i> che, introdotti negli anni passati al fine di contrastare l'evasione fiscale in alcuni settori, non si ritengono più giustificati nell'imminente scenario di fatturazione elettronica generalizzata a tutti i soggetti privati. Si tratta, peraltro, di procedure che gravano significativamente sulle imprese in ragione della costante incertezza sul perimetro oggettivo di applicazione e di conseguenza delle sanzioni erogate in caso di errata applicazione. Come è noto, inoltre, il meccanismo dello Split payment è stato motivo di grosse difficoltà finanziarie per le imprese fornitrici dovute all'inevitabile accumulo di ingenti crediti IVA. L'accesso al rimborso IVA prioritario si è rivelato insufficiente, pertanto, si auspica che con la fatturazione elettronica si possano finalmente sgravare le imprese fornitrici da tale criticità.
<b>RAPPORTO FISCO – CONTRIBUENTI</b>	
<b>Divieto di compensazione dei crediti d'imposta in presenza di ruoli di importo superiore a 1.500 euro (art. 31, comma 1, DL n. 78/2010)</b>	Si richiede l'innalzamento da 1.500 a 5.000 euro dell'importo iscritto a ruolo oltre il quale scatta il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, previsto dall'art. 31, del co. 1, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010. <i>Può comportare effetti di gettito a carico dell'Erario.</i>
<b>F24 – sospensione deleghe di versamento (art. 1, comma 990, Legge n. 205/2017)</b>	Eliminare dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 990) la sospensione per 30 giorni delle deleghe di versamento (modello F24) in cui sono presenti crediti di imposta con profili di rischio.
<b>Acquiescenza all'accertamento anche con riferimento a singoli rilievi</b>	Bisognerebbe estendere la facoltà per il contribuente di prestare acquiescenza e di definire le sanzioni in via agevolata anche per i singoli rilievi e non soltanto con riferimento all'intero contenuto dell'atto impositivo.

<p><b>Adempimento collaborativo – eliminazione sanzioni penali (art. 6 del DLGS n. 128/2015)</b></p>	<p>Il regime di adempimento collaborativo – introdotto, in attuazione della delega fiscale, con gli articoli da 3 a 7 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128 – presuppone la creazione di un rapporto nuovo e rafforzato tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, basato sul reciproco affidamento; sono a tal fine definiti con chiarezza nella disciplina, doveri di trasparenza e leale collaborazione sia per l’Amministrazione che per i contribuenti.</p> <p>L’accesso e la permanenza nel regime sono condizionati all’implementazione del <i>TaxControlFrameworks (TCF)</i> – soggetto ad una costante valutazione da parte dell’Agenzia delle entrate – ed esprimono formalmente la volontà dell’impresa non solo di operare nel più completo rispetto della normativa tributaria e dei principi dell’ordinamento, ma anche nella massima trasparenza e interlocuzione con l’amministrazione finanziaria al fine di evitare di incorrere in comportamenti che potrebbero essere potenzialmente sanzionabili.</p> <p>Data questa premessa, è opportuno escludere la punibilità penale di cui al DLGS n. 74/2000 per i fatti considerati ed esaminati in costanza del nuovo regime, attesa l’assenza immanente del dolo specifico.</p> <p><i>Non comporta effetti di gettito per l’Erario.</i></p>
<p><b>Obbligo di risposta e competenza per le istanze di autotutela</b></p>	<p>Ad oggi, la richiesta rivolta dal contribuente agli organi dell’Amministrazione finanziaria di procedere, in forza del potere di autotutela, all’annullamento, in tutto o in parte, di un atto fiscale ha carattere meramente “sollecitatorio”. Allo stato della legislazione vigente, infatti, la presentazione della richiesta da parte del contribuente non comporta alcun obbligo giuridico in capo all’Amministrazione finanziaria di dare un riscontro motivato alla domanda entro un termine prefissato. Ciò costituisce un evidente ostacolo alla realizzazione di un rapporto Fisco – contribuente orientato, nel paradigma costituzionale, ai caratteri della collaborazione, della correttezza e della trasparenza. L’inerzia dell’Amministrazione si protrae, spesso, oltre termini ragionevoli, lasciando dunque il contribuente istante privo di qualunque certezza circa la legittimità dell’atto impositivo emesso nei suoi confronti nonché circa le ragioni che la giustificano.</p> <p>Al fine di improntare, anche sotto questo profilo, il rapporto tra il Fisco ed i contribuenti a canoni di buona amministrazione e collaborazione, si propone quindi l’introduzione di un termine perentorio entro il quale l’Agenzia deve prendere posizione in ordine alla istanza presentata dal contribuente, indicando altresì le ragioni sottese al proprio convincimento.</p>

	<p>Tale termine, in coerenza con quanto previsto per gli interpelli, potrebbe essere ragionevolmente individuato in 120 giorni, essendo questa una altezza temporale in grado di bilanciare le esigenze organizzative proprie dell’Agenzia con le esigenze di certezza proprie dei contribuenti.</p> <p><i>Non comporta effetti di gettito per l’Erario.</i></p>
<b>Circolari quadro, decreti attuativi e interpelli</b>	<p>Il percorso della semplificazione passa anche per una ripartizione più efficace e coerente delle competenze in seno alle diverse componenti dell’Amministrazione finanziaria e a miglior garanzia della semplificazione, intervengono norme chiare all’origine: il coinvolgimento degli stakeholders nella fase redazionale della normazione di secondo livello (mediante consultazioni pubbliche) è riconosciuto come best practice, anche a livello internazionale. In ragione della complessità della procedura di consultazione, quest’ultima dovrebbe essere riservata ad associazioni sindacali e di categoria nonché ad ordini professionali.</p> <p>La recente scelta di istituire in seno all’Agenzia delle entrate una divisione espressamente dedicata all’interpretazione normativa è condivisibile ma non sufficiente; servirebbero maggiori risorse e strumenti per garantire la pubblicazione di circolari interpretative in tempi congrui. Con un quadro interpretativo più coerente e in grado di aggiornarsi tempestivamente il ricorso agli interpelli (che impegnano Amministrazione e contribuenti) potrebbe essere contenuto.</p> <p><i>Non comporta effetti di gettito per l’Erario</i></p>